



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2010  
COM(2010) 649 definitivo

2010/0318 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La Repubblica moldova (qui di seguito "Moldova") si trova in una situazione difficile per quanto concerne le sue esportazioni di vino verso alcuni suoi mercati tradizionali, con conseguenti problemi per la sua ripresa economica e per il processo di riforma attuato con vigore dal governo della Moldova.

Nel luglio 2010 la Moldova ha quindi chiesto alla Commissione europea di aumentare il contingente tariffario in esenzione da dazi per il vino nell'ambito delle preferenze commerciali autonome concesse alla Moldova con il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008<sup>1</sup>. Il settore agricolo costituisce circa il 40% dell'economia della Moldova e quello vinicolo ne è una parte importante, che offre lavoro a circa 300 000 persone (un quarto della popolazione attiva) che vivono prevalentemente nelle zone rurali coltivando appezzamenti familiari di dimensioni medio-piccole.

Per sostenere la ripresa economica della Moldova e fornire agli addetti del settore vinicolo di tale paese prospettive positive, si propone di aumentare il contingente tariffario in esenzione da dazi per il vino per il 2011 da 100 000 ettolitri (hl) a 150 000 hl, per il 2012 da 120 000 hl a 180 000 hl e a partire dal 2013 a 240 000 hl l'anno. Il livello degli aumenti proposti è motivato dal fatto che la Moldova ha sistematicamente esaurito i contingenti previsti e che il settore vinicolo di tale paese possiede il potenziale necessario per ampliare le sue nicchie di mercato nell'UE; inoltre il livello degli aumenti non provoca una destabilizzazione dell'industria vinicola dell'UE. Secondo le aspettative, il settore vinicolo della Moldova continuerà a migliorare la qualità dei suoi prodotti.

Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio scade il 31 dicembre 2012: vista l'importanza di garantire certezza giuridica ai produttori, agli esportatori e agli importatori, si propone di prorogare di tre anni la validità del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio fino al 31 dicembre 2015. Si tratta di un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto delle prospettive per una futura area globale e approfondita di libero scambio tra l'UE e la Moldova. Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio contempla contingenti tariffari preferenziali anche per altri prodotti oltre al vino. Dopo aver valutato la situazione dei vari settori interessati da contingenti, si propone di continuare il progressivo aumento di alcuni di essi, ai livelli indicati nella tabella 1 allegata alla presente proposta.

### **2. BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il regolamento proposto non comporta costi per il bilancio dell'UE. Poiché il livello generale di importazioni dalla Moldova costituisce solo lo 0,04% delle importazioni dell'Unione,

---

<sup>1</sup> GUL 20 del 24.1.2008, pag. 1.

un'ulteriore apertura del mercato non dovrebbe creare effetti negativi per l'UE. Attualmente circa il 90% delle importazioni dalla Moldova entra nell'UE in esenzione da dazi.

Gli ulteriori contingenti tariffari in esenzione da dazi proposti per gli anni dal 2011 al 2015 determineranno una piccola perdita di entrate tariffarie solo per il 2011. Per gli anni dal 2012 al 2015 non vi saranno perdite di entrate tariffarie, dato che i volumi attuali di esportazione dalla Moldova per tutti i prodotti oggetto di contingenti tariffari in esenzione sono coperti dal livello di tali contingenti per il 2012. Le ipotetiche entrate che sarebbero potute provenire da future esportazioni non vengono considerate come una perdita di entrate tariffarie.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio<sup>2</sup> è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 e si applica dal 1° marzo 2008. Detto regolamento reca un sistema specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (qui di seguito "Moldova"). Il regolamento offre libero accesso al mercato UE a tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell'allegato I del regolamento, per cui sono previste concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari o sotto forma di riduzione di tali dazi.
- (2) Nel quadro della politica europea di prossimità (PEP), del programma d'azione PEP UE-Moldova e del "partenariato orientale" la Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'Unione. I negoziati per un nuovo accordo d'associazione sono iniziati nel gennaio 2010. La Moldova sta inoltre portando avanti con decisione il ravvicinamento delle normative, volto alla convergenza con la legislazione e le norme dell'Unione in vista della preparazione dei futuri negoziati su un'area globale e approfondita di libero scambio tra l'UE e la Moldova, nel quadro del futuro accordo di associazione.
- (3) Da quando è applicato il regolamento (CE) n. 55/2008, ogni anno i contingenti tariffari per il vino sono già esauriti mesi prima della fine dell'anno.
- (4) L'economia della Moldova è fortemente colpita dagli effetti sfavorevoli della crisi economica e finanziaria globale. Il settore viticolo conta circa 300 000 addetti e le esportazioni di vino costituiscono un'importante fonte di proventi da esportazione.

---

<sup>2</sup> GUL 20 del 24.1.2008, pag. 1.

- (5) Per sostenere gli sforzi della Moldova, in linea con la PEP ed il "partenariato orientale", nonché per fornire un mercato attraente e affidabile alle sue esportazioni di vino, si propone di aumentare i contingenti tariffari esistenti per il vino per l'anno 2011 da 100 000 hl<sup>3</sup> a 150 000 hl, per l'anno 2012 da 120 000 hl a 180 000 hl e a partire dal 2013 a 240 000 hl l'anno.
- (6) Il regolamento (CE) n. 55/2008 si applica fino al 31 dicembre 2012.
- (7) I negoziati su una futura area globale e approfondita di libero scambio tra l'Unione e la Moldova costituiscono un obiettivo comune per l'Unione e per la Moldova, dato che il paese ha dimostrato di essere pronto a negoziare e a sostenere gli effetti di un'impresa così ambiziosa. Per avere tempo sufficiente per preparare adeguatamente e negoziare l'area di libero scambio, è necessario prorogare la validità del regolamento (CE) n. 55/2008 oltre il 31 dicembre 2012.
- (8) È opportuno decidere con un buon anticipo rispetto alla scadenza in merito al rinnovo del regolamento (CE) n. 55/2008, affinché gli operatori economici della Moldova possano contare tempestivamente su un sistema commerciale trasparente e prevedibile per le loro esportazioni verso l'Unione dopo il 31 dicembre 2012. Il periodo di validità del regolamento deve pertanto essere esteso fino al 31 dicembre 2015.
- (9) Alla luce delle esperienze ottenute nell'ambito dell'attuale sistema di preferenze commerciali autonome e al fine di sostenere ulteriormente lo sviluppo economico della Moldova ed il processo di ravvicinamento legislativo verso la convergenza con la legislazione e con le norme dell'Unione nel contesto del "partenariato orientale", è opportuno rivedere il livello dei contingenti tariffari di taluni prodotti oggetto delle preferenze commerciali autonome attuali.
- (10) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, occorre subordinare le preferenze di cui al presente regolamento alla proroga o al rinnovo delle deroghe agli obblighi OMC ottenute dall'Unione europea.
- (11) Occorre pertanto che il regolamento (CE) n. 55/2008 sia modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

1. All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

Le preferenze di cui al presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, se non sono consentite, in tutto o in parte, da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio.

---

<sup>3</sup> Ettoltri.

La cessazione degli effetti si applica dal giorno di cessazione di applicazione della deroga.

Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori e le autorità competenti. L'avviso specifica quali tra le preferenze di cui al presente regolamento non sono più applicabili e la data di cessazione della loro applicazione."

2. La tabella 1 dell'allegato I è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

**ALLEGATO**

**"ALLEGATO I**

**PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3**

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

## **1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>Codice NC</b>	<b>Designazione delle merci</b>	<b>2008<sup>(1)</sup></b>	<b>2009<sup>(1)</sup></b>	<b>2010<sup>(1)</sup></b>	<b>2011<sup>(1)</sup></b>	<b>2012<sup>(1)</sup></b>	<b>2013<sup>(1)</sup></b>	<b>2014<sup>(1)</sup></b>	<b>2015<sup>(1)</sup></b>
09.0504	da 0201 a 0204	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 <sup>(2)</sup>	3 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>
09.0505	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34	400 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>
09.0506	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina	400 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>
09.4210	da 0401 a 0406	Prodotti lattiero-caseari	1 000 <sup>(2)</sup>	1 000 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>
09.0507	0407.00	Uova di volatili in guscio	90 <sup>(3)</sup>	95 <sup>(3)</sup>	100 <sup>(3)</sup>	110 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>
09.0508	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all'uso alimentare	200 <sup>(2)</sup>	200 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>
09.0509	1001 90 91 1001 90 99	Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	40 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>	55 000 <sup>(2)</sup>	60 000 <sup>(2)</sup>	65 000 <sup>(2)</sup>
09.0510	1003 00 90	Orzo	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	45 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>	55 000 <sup>(2)</sup>	60 000 <sup>(2)</sup>
09.0511	1005 90	Mais	15 000 <sup>(2)</sup>	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	40 000 <sup>(2)</sup>	45 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>	55 000 <sup>(2)</sup>
09.0512	1601 00 91 e 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>
	ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - di galli e di galline, non cotte, - di animali della specie suina domestica, - di animali della specie bovina, non cotte								
09.0513	1701.99.10	Zucchero bianco	15 000 <sup>(2)</sup>	18 000 <sup>(2)</sup>	22 000 <sup>(2)</sup>	26 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>
09.0514	2204 21 e 2204 29	Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti	60 000 <sup>(4)</sup>	70 000 <sup>(4)</sup>	80 000 <sup>(4)</sup>	150 000 <sup>(4)</sup>	180 000 <sup>(4)</sup>	240 000 <sup>(4)</sup>	240 000 <sup>(4)</sup>	240 000 <sup>(4)</sup>

(1) Dal 1° gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre. (2) tonnellate (peso netto), (3) milioni di unità, (4) ettolitri"



**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova.

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: **Articolo 120**

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **14 079 700 000 (progetto di bilancio generale 2011)**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrata <sup>4</sup>	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	2011
Articolo 120	Incidenza sulle risorse proprie (dazi doganali)		-0.1

Situazione a seguito dell'azione					
	2012	2013	2014	2015	
Articolo 120	-	-	-	-	

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

#### 4. ALTRE OSSERVAZIONI

Nel 2008 le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di entrate tariffarie, della concessione alla Moldova di ulteriori preferenze commerciali autonome sono ammontate, secondo le stime, all'importo lordo di circa 1 500 000 EUR (importo netto 1 125 000 EUR).

Gli ulteriori contingenti tariffari in esenzione dai dazi proposti per gli anni dal 2011 al 2015 saranno causa di una perdita di entrate tariffarie solo per il 2011. Per gli anni dal 2012 al 2015 non vi saranno perdite di entrate tariffarie, dato che i volumi attuali di esportazione dalla Moldova per tutti i prodotti oggetto di contingenti tariffari in esenzione sono coperti dal livello di tali contingenti per il 2012. Le ipotetiche entrate che sarebbero potute provenire da future esportazioni non vengono considerate come una perdita di entrate tariffarie.

Le importazioni totali di vino dalla Moldova nel 2009 sono ammontate a 111 082 hl, ovvero 11 082 hl in eccesso rispetto all'attuale contingente tariffario in esenzione per il 2011, equivalenti ad una perdita potenziale di entrate tariffarie, basata su un dazio medio di 13,1 EUR all'ettolitro, inferiore a 150 000 EUR.

$11,082 \text{ hl} * 13.1 \text{ EUR/hl} = 145 174 \text{ EUR}$  (108 881 EUR entrata netta).

Il contingente tariffario in esenzione attualmente previsto per il 2012, ovvero 120 000 hl, copre integralmente il livello attuale delle esportazioni e quindi non provocherà perdite di entrate tariffarie né nel 2012, né negli anni successivi.

Nel 2009 le importazioni totali di frumento dalla Moldova hanno raggiunto 38 232 tonnellate, quantitativo che rientra nel contingente tariffario in esenzione attuale per il 2012 di 50 000 tonnellate e che quindi non provoca perdite di entrate tariffarie.

Nel 2009 i contingenti tariffari in esenzione dai dazi doganali per l'orzo e per il mais sono rimasti inutilizzati rispettivamente per il 16,8% e per l'11,9%, restando quindi all'interno dei contingenti in esenzione fissati per il 2012 e quindi non provocando alcuna perdita di entrate tariffarie.